

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 20 maggio 2019)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulle proposte di legge:

- N. 283/19** (TESTO BASE) a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Carloni, Rapa
presentata in data 29 aprile 2019
DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI, DIRETTI, INDIRECTI
E DI REVERSIBILITÀ
- N. 49/16** a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè
presentata in data 26 aprile 2016
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995 N. 23
- N. 182/18** a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni
presentata in data 13 febbraio 2018
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA DEI TRAT-
TAMENTI PENSIONISTICI DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIO-
NALE 13 MARZO 1995, N. 23
- N. 190/18** a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini
presentata in data 22 marzo 2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 “DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI”
- N. 200/18** a iniziativa del Consigliere Bisonni
presentata in data 9 giugno 2016
NORME PER TAGLIO DEGLI ASSEGNI VITALIZI

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: pdl n. 283**Art. 1***(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Questa legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui a questa legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché le quote di assegno vitalizio pro rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale").

3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Art. 2*(Rideterminazione)*

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste da questo articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza,

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I****Adempimenti conseguenti all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 145/2018****Art. 1***(Finalità e ambito di applicazione)**Identico***Art. 2***(Rideterminazione)**Identico*

relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato A a questa legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A a questa legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della l.r. 34/2014.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi di questa legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3*(Montante contributivo)*

1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'ammontare dell'indennità consiliare lorda definita dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, secondo i dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

Art. 4*(Rivalutazione)*

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3*(Montante contributivo)**Identico***Art. 4***(Rivalutazione)**Identico***CAPO II****Modifiche alla l.r. 23/1995 e
disposizioni finali e transitorie****Art. 4 bis***(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Il consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 maturato al termine di ciascuna legislatura.

3 ter. La rinuncia di cui al comma 3 bis deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa non oltre i sei mesi antecedenti la maturazione del diritto all'erogazione del trattamento previdenziale contributivo e comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, nell'anno successivo a quello della rinuncia, rivalutate annualmente a partire dal primo anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3 quater. L'ufficio competente del Consiglio regionale quantifica annualmente l'ammontare delle risorse necessarie alla restituzione di cui al comma 3 ter, sulla base delle domande pervenute e lo comunica al servizio finanziario della Giunta regionale.”.

Art. 4 ter

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 17 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, l'erogazione dell'assegno vitalizio, è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ed ha durata pari a quella dell'interdizione.

3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui ai commi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque

Art. 5*(Disposizione transitoria)*

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui a questa legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 6*(Abrogazione)*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 è abrogato.

giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

5. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate ai commi 2 e 3.".

Art. 5*(Disposizione transitoria)*

1. *Identico*

1 bis. La facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale in carica alla data di entrata in vigore di questa legge a decorrere dal 2021.

1 ter. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge che nell'anno di conclusione della X legislatura maturano il diritto all'erogazione del trattamento previdenziale di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, possono rinunciare entro i trenta giorni antecedenti la cessazione dalla carica; la restituzione delle trattenute operate decorre dall'anno 2022.

Art. 6*(Abrogazione)*

Identico

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. In attuazione dell'articolo 5 a decorrere dal 1° dicembre 2019 le risorse necessarie per l'attuazione di questa legge, stimate in euro 8.420,00, sono già iscritte a carico degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Per gli anni 2020 e 2021 derivano minori spese stimate rispettivamente in euro 111.952,00 e in euro 283.922,00 nella Missione 1, Programma 01, che vengono contestualmente iscritte in aumento per pari importo nella Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2021.

3. Per gli anni successivi le spese sono quantificate con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza sono autorizzati ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7
(Norma finanziaria)

Identico

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

Testo pdl n. 49**Art. 1**

(Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere regionale entro la fine della IX legislatura sono erogati al compimento di sessantacinque anni di età.

2. I Consiglieri possono chiedere l'anticipo dell'erogazione dell'assegno vitalizio fino a cinque anni antecedenti al compimento dei limiti di età indicati al comma 1. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 10 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2

(Rinuncia al trattamento previdenziale contributivo)

1. I Consiglieri regionali possono rinunciare al trattamento previdenziale contributivo di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) entro venti giorni dalla data in cui maturano il diritto alla riscossione dello stesso.

2. La rinuncia di cui al comma 1 deve essere comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 senza interessi né rivalutazione monetaria. Tali somme sono corrisposte, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza, nella misura massima di euro 131.670,00 nell'anno 2016, euro 354.000,00 nell'anno 2017 ed euro 200.000,00 nell'anno 2018.

3. La rinuncia di cui al comma 1 comporta la non applicazione della trattenuta obbligatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 sull'indennità di carica mensile dal mese successivo.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, le parole “, cessati dal mandato,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, è inserito il seguente:

“1 bis. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 spetta ai Consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di assessore di altra Regione.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 23/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio)

1. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Marche, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.”.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore di questa legge percepiscono l'assegno vitalizio o di reversibilità della Regione e altro analogo istituto di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995, come sostituito dall'articolo 4 di questa legge, perdono il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio medesimo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la struttura competente del Consiglio regionale accerta la

fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore di questa legge.

3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati ed assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. La restituzione di detti importi, nonché delle somme di cui al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011 n. 27 (Modifiche alla l.r. 13 marzo 1995, 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"), avviene nella misura massima di euro 373.400,00 nell'anno 2016, euro 304.000,00 nell'anno 2017 ed euro 215.000,00 nell'anno 2018, secondo i criteri stabiliti con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

4. Le disposizioni di questa legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non sono componenti del Consiglio regionale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge si provvede per un importo massimo di euro 298.040,00 per l'anno 2016 ed euro 187.914,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018.

2. Per l'anno 2018 è valutata una minore spesa di euro 186.776,00 nello stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2016/2018.

Testo pdl n. 182**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 ter (Trattamento previdenziale)

1. Ai consiglieri regionali spetta un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni regionali.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determina, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo indicato al comma 1, stabilendo in particolare:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti della Giunta regionale non consiglieri.”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'atto indicato al comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, così come sostituito dall'articolo 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Le disposizioni indicate si applicano ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato. A tal fine l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con l'atto indicato al comma 1 determina le modalità di applicazione di quanto in esso stabilito ai consiglieri cessati dal mandato.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della l.r. 23/1995;
- b) il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Finanziaria 2002);
- c) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
- d) il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011);
- e) l'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali");
- f) l'articolo 38 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011);
- g) gli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale").

Testo pdl n. 190**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, è definita nella misura di euro cinquemila lordi.”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 7ter della l.r. 23/1995)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 sono aggiunte le seguenti parole: “a decorrere dal raggiungimento dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici”.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 è abrogata.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che hanno raggiunto l'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.

2. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all'assegno indicato al comma 1.

3. L'assegno vitalizio, sia nella forma diretta che nella forma di reversibilità indicata all'articolo 16, non è cumulabile con altro assegno vitalizio diretto e di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra amministrazione regionale, ed è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato indicato al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto

il contributo obbligatorio mensile indicato all'articolo 3.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa in caso di elezione del titolare al Parlamento europeo, a ciascuna Camera del Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio viene inoltre sospesa se il titolare è nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o ricopre la carica di amministratore di enti pubblici o di enti privati sottoposti a controllo o partecipazione pubblica. L'erogazione dell'assegno è ripristinata a seguito della cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi.”.

Art 5

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 23/1995)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/1995 sono aggiunte le seguenti parole: “e che il coniuge o i figli non percepiscano un qualunque reddito da lavoro”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“5 bis. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa in caso di elezione del titolare al Parlamento europeo, a ciascuna Camera del Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio viene inoltre sospesa se il titolare è nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o ricopre la carica di amministratore di enti pubblici o di enti privati sottoposti a controllo o partecipazione pubblica. L'erogazione dell'assegno è ripristinata a seguito della cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 17 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Se la mancata riscossione dipende da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. Sono esclusi dall'erogazione i beneficiari dell'assegno vitalizio diretto condannati con sentenza passata in giudicato:

- a) per i reati indicati agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- b) per i reati indicati al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) e titolo III (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Se la condanna per i reati indicati al comma 2 non comporta l'interdizione dai pubblici uffici per effetto di riti premiali, l'erogazione dell'assegno vitalizio diretto è esclusa con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena inflitta per effetto del rito premiale.

4. Il titolare dell'assegno vitalizio diretto condannato per i reati indicati al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono verificare anche d'ufficio la sussistenza di condanne e procedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.”.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, individua le modalità di applicazione del divieto di cumulo e le disposizioni di prima applicazione dell'assegno vitalizio indicato all'articolo 3.

2. Le somme trattenute ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995, sono restituite ai consiglieri medesimi al momento della cessazione dalla carica.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2008 n. 25 (Assestamento del bilancio anno 2008);
- b) il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre

2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

- c) il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/1995;
- d) il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995;
- e) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995;
- f) l'articolo 8 della l.r. 23/1995;
- g) l'articolo 8bis della l.r. 23/1995;
- h) l'articolo 26 della l.r.6 /2002;
- i) gli articoli 9 e 10 della l.r. 42/2012.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 le risorse derivanti dalla minor spesa per l'applicazione di questa legge, calcolate per gli anni 2018 e 2019 pari ad euro 2.451.400 e per l'anno 2020 pari ad euro 2.940.000, sono in diminuzione della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, capitolo 2010110004 “Spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche” e sono iscritte in aumento alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, capitolo 2120210001 “Spese di tutela e integrazione sociale di soggetti con disabilità grave”.

Testo pdl n. 200**Art. 1**

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Ai fini dell'applicazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), se l'indennità mensile di carica lorda del mese cui si riferisce l'assegno vitalizio è maggiore della indennità mensile di carica lorda erogata ai consiglieri regionali nel mese di aprile 2018, la misura degli assegni vitalizi, di cui alla l.r. 23/1995, è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica lorda erogata ai consiglieri regionali nel mese di aprile 2018.

Art. 2

(Innalzamento dell'età e divieto di cumulo per l'assegno vitalizio.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, non è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.”.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 di questa legge deriva una minore spesa stimata in euro 683.260,00 per l'anno 2018 e in euro 1.389,830,00 per l'anno 2019 e di euro 1.443.020,00 per l'anno 2020 iscritta negli stanziamenti della Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, relativi ai detti anni del bilancio di previsione 2018/2020.

2. Le risorse corrispondenti alle minori spese indicate al comma 1, sono iscritte rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 in una percentuale pari

al 95 per cento in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, finalizzate al trasferimento alle famiglie per alunni disabili o in situazioni di svantaggio e per una percentuale pari al 5 per cento nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, finalizzate alla costituzione del Fondo regionale per le funzioni del CRAS di Macerata, del bilancio di previsione 2018/2020.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie alla gestione.

Art. 4
(Abrogazione)

1. A decorrere dall’applicazione di questa legge, l’articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008) è abrogato.